

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3170

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati **BIGNARDI, FERIOLI, CAPUA, BARZINI, CORTESE GUIDO, BADINI CONFALONIERI, BIAGGI FRANCAANTONIO**

*Presentata il 5 luglio 1961*

**Norme sulla temporanea sospensione e riduzione di imposte, sovrimposte e contributi agricoli unificati sui fondi vuoti**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il fenomeno della riduzione degli addetti al settore agricolo, in conseguenza dei maggiori redditi ritraibili da altre attività, ciò che porta all'abbandono specie dei fondi situati nelle zone ad agricoltura più povera, se non può di per sé considerarsi un fatto di regresso economico, pone però gravi problemi sia in relazione alla temporanea vacanza del colono dai fondi sia alle necessarie conversioni aziendali e colturali.

Si prospetta pertanto il problema dei gravami tributari dei fondi rustici temporaneamente o definitivamente abbandonati dai coloni, e pare urgente — anche per favorire le opportune conversioni di cui sopra — evitare il protrarsi della tassazione a carico di fondi pressoché improduttivi per cause che non fanno certo carico ai titolari del diritto di proprietà.

Scopo della presente proposta di legge è appunto quello di operare una temporanea sospensione e riduzione delle imposte, sovrimposte e contributi agricoli unificati sui fondi vuoti o abbandonati.

A tal fine all'articolo 1 viene definito il concetto di fondo « vuoto o abbandonato » in analogia con i criteri adottati dall'Istituto

Centrale di Statistica in sede di censimento generale dell'agricoltura.

Verificandosi le circostanze di cui all'articolo 1, l'articolo 2 prevede la possibilità della riduzione del reddito imponibile dominicale ed agrario, rapportata al periodo di vacanza o di abbandono del fondo. Tale riduzione, che dovrà spiegare i suoi effetti su tutte le imposte, sovrimposte ed addizionali commisurate ai redditi dominicale ed agrario, resta stabilita secondo determinate percentuali che si presumono correlative alle minori entrate ritraibili dai fondi vuoti. Tali percentuali giungono in determinate ipotesi al 100 per cento con riferimento ai redditi agricoli ed ai contributi agricoli unificati.

Gli articoli 3, 4 e 5 stabiliscono le norme per godere della riduzione in questione indicando la competenza degli uffici statali e stabilendo sanzioni nella ipotesi di presentazione di istanze che risultino infondate. Le riduzioni sono previste, con le varie percentuali di legge, per la durata di un triennio; nell'ipotesi che la vacanza o l'abbandono perduri oltre il triennio si farà luogo alla variazione del reddito imponibile nei modi di legge.

L'articolo 6 prevede le modalità dell'istanza per la riduzione dei contributi agricoli unificati, mentre l'articolo 7 contempla l'esenzione da bollo per tutti gli atti e documenti necessari onde ottenere le agevolazioni di cui alla presente proposta di legge.

Onorevoli colleghi, le numerose indagini statistiche sinora eseguite, mentre dimostrano l'ampiezza del fenomeno dell'abbandono dei fondi specie nelle zone collinari, attestano altresì l'assoluta urgenza di provvedere legislativamente a sgravi e riduzioni che rappresentino anzitutto una concreta misura di perequazione e di giustizia fiscale, mentre non possono non rappresentare anche una concreta prova di saggezza economica facilitando i proprietari nelle trasformazioni e nei nuovi

investimenti che siano richiesti per ridare piena funzionalità economica ai fondi colpiti dal fenomeno in esame.

Da ciò deriva il carattere di assoluta urgenza della presente proposta di legge. Mentre attraverso iniziative e provvedimenti molteplici si tende a facilitare il miglioramento dell'agricoltura nazionale, sarebbe veramente incongruo che si lasciasse gravare dal fisco aziende e poderi colpiti da un fenomeno che ne limita — sovente in maniera pressoché totale — la redditività.

Non può pertanto mancare, onorevoli colleghi, la vostra meditata considerazione degli accennati fenomeni e l'approvazione della presente proposta di legge che tende in concreto a limitarne la dannosità.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

Ai fini della presente legge s'intende « vuoto od abbandonato » il fondo, con o senza fabbricato, ovunque ubicato, allorquando è privato della normale coltura per abbandono da parte del colono, del mezzadro o del lavoratore comunque associato alla coltivazione.

### ART. 2.

Allorquando si verificano le circostanze previste all'articolo 1, i titolari dei diritti reali indicati nell'articolo 49 del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645, hanno la facoltà di richiedere una riduzione del reddito imponibile dominicale ed agrario, rapportata al periodo di vacanza o di abbandono del fondo.

Tale riduzione, che spiegherà i suoi effetti su tutte le imposte, sovrimposte ed addizionali commisurate ai detti redditi od alle relative imposte, resta così stabilita:

1°) 50 per cento di riduzione del reddito dominicale per il primo anno di vacanza o di abbandono;

2°) 60 per cento di riduzione del reddito dominicale per il secondo anno;

3°) 75 per cento di riduzione del reddito dominicale per il terzo anno.

Per il reddito agrario e per i contributi agricoli unificati la riduzione sarà dell'80 per cento per il primo anno e del 100 per cento per il secondo e terzo anno.

### ART. 3.

Le riduzioni previste nell'articolo precedente sono limitate ad un periodo di tre anni e non danno luogo a variazioni nei registri catastali, ma ad una semplice annotazione sulla matricola delle singole imposte.

Nell'eventualità invece che la vacanza o l'abbandono perduri oltre il triennio, su domanda dell'interessato, si farà luogo alla variazione del reddito imponibile con le forme e le modalità previste dall'articolo 57 del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645.

### ART. 4.

L'istanza tendente ad ottenere le agevolazioni di cui all'articolo 2 deve essere rivolta dagli interessati all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette competente per territorio, entro il 30 settembre dell'anno in cui si ve-

rifica la vacanza o l'abbandono del fondo e spiegherà i suoi effetti a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo.

L'istanza deve contenere l'esatta descrizione del fondo e deve essere corredata del certificato catastale, nonché di una dichiarazione dell'Ispettorato agrario provinciale o del Sindaco del comune ove trovasi il fondo, attestante la vacanza o l'abbandono dello stesso.

La presentazione dell'istanza comporta l'automatica sospensione dal pagamento delle imposte e sovrimposte.

ART. 5.

Di ogni singola variazione intervenuta nello stato del fondo, avente influenza sui benefici richiesti od ottenuti, il contribuente è tenuto a dare notizia all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette nel termine di sessanta giorni dal verificarsi della stessa.

L'inosservanza di tale obbligo o la presentazione di istanza risultata infondata, comporta, oltre alla perdita totale del beneficio eventualmente ottenuto, l'applicazione di una sopratassa nella misura di un terzo della differenza tra l'imposta (comprensiva di sovrimposte e addizionali) dovuta per un anno e quella corrispondente al reddito ridotto o del quale si è chiesta la riduzione.

ART. 6.

Per quanto riguarda i contributi agricoli unificati, la sospensione e la relativa riduzione è condizionata alla presentazione di regolare istanza corredata del certificato catastale del fondo ed avrà piena applicazione solo dopo l'esibizione di una regolare dichiarazione dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette attestante l'avvenuta concessione dei benefici ai fini delle imposte reali.

Nell'eventualità di omessa denuncia delle variazioni intervenute nello stato dei fondi o di presentazione di istanza risultata infondata, verranno applicate le stesse sanzioni previste dall'articolo 5 per le imposizioni dirette.

ART. 7.

Tutti gli atti e documenti necessari per ottenere le agevolazioni previste dalla presente legge sono esenti da bollo.

ART. 8.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.